

Nella causa

tra

la FÉDÉRATION CHARBONNIÈRE DE BELGIQUE,

con domicilio eletto, rue Henri Heine 6, a Lussemburgo,

parte ricorrente,

rappresentata dai signori Louis Dehasse e Léon Canivet,
assistiti dagli avvocati Paul Tschoffen, patrocinante presso la
Corte d'Appello di Liegi
e Henri Simont, patrocinante presso la Corte di Cassazione del
Belgio, professore dell'Università di Bruxelles,

e

l'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, a Lussemburgo,

parte convenuta,

rappresentata dal suo consulente giuridico,
dott. Walter Much, in qualità di agente,
assistito dall'Avv. G. van Hecke,
patrocinante presso la Corte d'Appello di Bruxelles,
professore dell'Università di Lovanio,

causa che ha per oggetto l'annullamento della decisione dell'Alta
Autorità N° 22-55 del 28 maggio 1955 nonchè di quelle contenute
nella sua lettera del 28 maggio 1955 al Governo del Regno del Bel-
gio, relativa al riordinamento del sistema di perequazione (*Gazzetta
Ufficiale della Comunità del 31 maggio 1955, pagg. 753—758*),

LA CORTE,

composta dai Signori:

Massimo Pilotti, *Presidente,*

J. Rueff e O. Riese, *Presidenti di Sezione,*

P. J. S. Serrirens, L. Delvaux, Ch. L. Hammes e A. van Kleffens,

Giudici,

Avvocato Generale: M. Lagrange,

Cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

1. Il procedimento

Il ricorso presentato dalla «Fédération Charbonnière de Belgique», sodalizio senza fini di lucro con sede sociale a Bruxelles, porta la data del 23 giugno 1955 ed è stato iscritto nel Registro della Corte il 27 giugno 1955 col N° 657. Esso è stato presentato nel termine previsto dall'art. 33, 3° comma del Trattato e con l'osservanza di quanto dispongono gli artt. 84 ed 85 del Regolamento della Corte.

I mandati dei rappresentanti della ricorrente sono regolari e le loro firme sono state riconosciute autentiche.

Gli avvocati delle parti nonchè l'agente della convenuta sono stati validamente nominati.

Il procedimento si è svolto ritualmente; la comparsa di risposta, la replica e la controreplica sono state presentate nei termini fissati.

Con ordinanza del Presidente della Corte la causa è stata assegnata, per l'eventuale istruttoria, alla 1ª Sezione. Il Presidente ha designato quale relatore il Giudice A. van Kleffens e, in virtù dell'art. 9 ultimo comma, quale Avvocato Generale il signor M. Lagrange.

Al termine del procedimento scritto, sentito l'Avvocato Generale ed accogliendo la proposta fatta dal Giudice relatore nella sua relazione preliminare, presentata ai sensi dell'art. 34 del Regolamento, la Corte ha deciso di passare al procedimento orale senza istruttoria.

All'apertura del procedimento orale, la Corte, accogliendo l'istanza delle parti, ha deciso di far discutere congiuntamente la presente causa e quella introdotta dalla «Société des Charbonnages de Beeringen», la «Société des Charbonnages de Houthalen»

e la «Société des Charbonnages des Helchteren et Zolder» contro l'Alta Autorità.

Nelle pubbliche udienze dei giorni 2, 4, 5, 7 ed 11 maggio 1956 le parti hanno svolto le loro difese orali.

Nell'udienza del 12 giugno 1956 il Giudice relatore ha rivolto alle parti alcune domande relative ai prezzi di costo prevedibili in varie ipotesi e le parti vi hanno risposto.

Nella stessa udienza l'Avvocato Generale ha concluso per la reiezione del ricorso con la condanna della ricorrente alle spese di causa.

2. Le conclusioni delle parti

Nel suo ricorso la *ricorrente* ha chiesto alla Corte:

- 1° di annullare la decisione dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio N° 22-55 del 28 maggio 1955 nonchè il listino che vi è allegato in quanto tale decisione fissa prezzi ribassati per alcune pezzature di carbone;
- 2° di annullare la decisione contenuta nella lettera inviata dall'Alta Autorità al Governo belga e nella tabella dei tassi di perequazione allegatavi, in quanto:
 - a) crea una discriminazione fra i produttori di identiche pezzature di carbone;
 - b) prevede che i sussidi di perequazione potranno essere soppressi alle imprese che non facciano gli sforzi ritenuti possibili e necessari per la loro riattrezzatura ed a quelle che rifiutino di effettuare le cessioni o le permutate di giacimenti ritenute indispensabili per una migliore sistemazione dei campi minerari;
 - c) perchè fissa dei tassi di perequazione corrispondenti al nuovo listino.

Il ricorso si basa sugli articoli 3 e 4 ed in modo particolare sugli articoli 4 b), 5, 33 e 57 del Trattato del 18 aprile 1951 e sui paragrafo 24, 25 e 26 della Convenzione relativa alle Disposizioni

transitorie; con esso si denuncia l'incompetenza dell'Alta Autorità, la violazione del Trattato e delle norme giuridiche relative alla sua applicazione, il misconoscimento palese delle disposizioni del Trattato e lo sviamento di potere di cui sarebbero inficiate le decisioni impugnate.

La *parte convenuta* chiede sia respinto il ricorso della Fédération Charbonnière de Belgique presentato il 27 giugno 1955 con tutte le conseguenze di legge, in particolare per ciò che riguarda le spese e gli onorari di causa.

3. Esposizione dei fatti

In data 8 marzo 1953 (decisione N° 24-53, *Gazzetta Ufficiale* 1953 fu pubblicata la prima decisione dell'Alta Autorità (decisione N° 1-53 del 7 febbraio 1953) relativa all'attuazione del meccanismo di perequazione. Tale decisione stabiliva le modalità di commisurazione e di riscossione dei prelievi necessari a finanziare gli aiuti a tal fine previsti dalla Convenzione relativa alle Disposizioni transitorie.

Posto che alcuna discussione è sorta in causa sulla riscossione dei prelievi destinati a finanziare la perequazione, non è il caso di scendere all'esame delle modifiche successivamente introdotte alle modalità di riscossione.

In data 8 marzo 1953 (decisione N° 24-53, *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 4 del 13 marzo 1953*) l'Alta Autorità ha emanato la prima decisione relativa alle modalità di calcolo degli aiuti di cui devono fruire le imprese belghe. Con tale decisione sono stati imposti prezzi massimi per la vendita dei carboni belgi indicati in una tabella allegata.

L'Alta Autorità inviava in pari data al Governo belga una lettera (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 4 del 13 marzo 1953*) con cui precisava le modalità che intendeva applicare per gli aiuti alle miniere belghe. Essa vi dava atto che i lavori preparatori avevano consentito di stabilire il listino previsto dal paragrafo 26 della Convenzione e di determinare quali aiuti erano necessari alle industrie carbonifere belghe con l'applicazione

di tale listino e precisamente 29 franchi per tonnellata estratta oltre alle sovvenzioni dette «convenzionali» già accordate dal Governo belga a certe miniere. Si era ottenuto questo risultato tenendo conto della differenza fra i prezzi di un «listino teorico di conto» basato sugli introiti delle imprese, ed i prezzi di un «listino di vendita» che le miniere dovevano applicare per smerciare il carbone estratto; i due listini erano allegati alla lettera. Va notato che i prezzi indicati nel listino «di vendita» corrispondevano esattamente ai «prezzi massimi» indicati nella tabella allegata alla decisione N° 24-53.

Per giungere all'adeguamento dei prezzi che l'Alta Autorità riteneva necessario, la tabella dei prezzi di vendita allegata alla decisione N° 24-53 fu modificata con decisione N° 40-53 del 20 ottobre 1953 e la nuova tabella diede luogo ad una nuova lettera inviata il 22 ottobre 1953 dall'Alta Autorità al Governo belga per dargli comunicazione del nuovo listino di vendita e del nuovo listino teorico di conto (decisione e lettera furono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 12 del 27 ottobre 1953*).

Con decisione N° 41-53 e con la lettera inviata al Governo belga il 10 dicembre 1953 sono state apportate delle rettifiche ai predetti listini (la decisione e la lettera furono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 13 del 15 novembre 1953*).

Il 19 marzo 1954 l'Alta Autorità emanò la decisione N° 15-54 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 3 del 24 marzo 1954*) il cui preambolo non fa richiamo alle norme del Trattato relative ai prezzi massimi, nè alle precedenti decisioni e che fa obbligo alle imprese situate nei bacini belgi di «attenersi» al listino allegato alla decisione stessa benchè esso sia identico a quello già in vigore.

A tale decisione fece seguito, il 20 marzo 1954, una lettera inviata al Governo belga (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 3 del 24 marzo 1954*) con la quale l'Alta Autorità lo informava che aveva deciso di prorogare l'applicazione del listino di prezzi già in vigore.

Dopo aver aggiunto, con decisione N° 27-54 del 12 maggio 1954 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 10 del 20 maggio 1954*),

alcune miniere belghe a quelle già elencate nell'allegato alla decisione N° 15-54 ed autorizzate a fatturare un extra di qualità, l'Alta Autorità emanò la decisione N° 15-55 del 28 aprile 1955 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 10 del 30 aprile 1955*) con cui disponeva che le decisioni N° 15-54 e N° 27-54 rimanevano in applicazione «sino all'entrata in vigore d'una nuova decisione relativa ai listini delle imprese dei bacini belgi».

Tuttavia poco tempo dopo, il listino dei prezzi «di vendita» fu modificato con decisione N° 22-55 del 28 maggio 1955 e con lettera diretta in pari data al Governo belga l'Alta Autorità sostituiva il listino di conto con la tabella allegata alla lettera stessa ed intitolata: «tabella dei tassi di perequazione per il carbone belga suddiviso per pezzatura»; tale tabella entrò in vigore il 16 giugno 1955.

Le decisione e la lettera citate (pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità N° 12 del 31 maggio 1955*) formano oggetto del presente ricorso.

4. Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti

A — SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO

La *parte convenuta* riconosce carattere individuale alle disposizioni della lettera 28 maggio 1955 con cui viene ridotta la perequazione per tre miniere; a questo riguardo pertanto la ricevibilità del ricorso non è controversa e la decisione contenuta nella lettera può venir impugnata con tutti i mezzi d'annullamento previsti.

La decisione N° 22-55 sarebbe invece una decisione generale impugnabile soltanto col mezzo di sviamento di potere nei confronti della ricorrente.

Ciò varrebbe pure per quella parte della lettera 28 maggio 1955 che subordina l'assegnazione dei sussidi di perequazione ad un'azione volta, fra altro, a sopprimere tale beneficio alle imprese che non facciano gli sforzi ritenuti possibili e necessari per la loro riattrezzatura, semprechè la Corte ritenga che tale parte della lettera possa formare oggetto di un ricorso d'annullamento, sul che la convenuta affaccia seri dubbi.

Per quanto riguarda il carattere generale od individuale delle decisioni, la convenuta sostiene che una decisione è generale in ragione del suo carattere regolamentare e dell'estensione della sua applicazione; che essa non diviene individuale per il solo fatto che i suoi effetti non sono identici per tutti i destinatari. Per quanto attiene allo sviamento di potere denunciato, la convenuta riconosce che le ragioni da cui il vizio deriverebbe sono state indicate in modo che formalmente appare sufficiente; essa assume inoltre:

- a) che le parole «nei loro confronti» vanno interpretate nel senso che deve trattarsi di una decisione individuale mascherata, cioè di una decisione che sia generale in apparenza ma riguardi in realtà soltanto una od alcune imprese;
- b) che se la Corte non fosse di questo avviso e ritenesse che lo sviamento di potere ricorra «nei confronti» d'una impresa quando da esso derivi un pregiudizio diretto agli interessi di questa, rimane ancora da precisare che cosa è lo sviamento di potere. La convenuta afferma che vi è sviamento di potere quando un atto amministrativo è oggettivamente conforme alla norma giuridica ma soggettivamente viziato a causa dello scopo perseguito dall'autorità amministrativa. Risulta da tale definizione che lo sviamento di potere è un mezzo specifico d'annullamento, distinto dagli altri tre mezzi.

Che va dunque precisato quali delle censure formulate esulano dal mezzo di sviamento di potere il quale è l'unico che la ricorrente ha diritto di denunciare.

La *ricorrente* sostiene che il listino di prezzi unito alla decisione N° 22-55 e la tabella dei tassi di perequazione unita alla lettera 28 maggio 1955 costituiscono un insieme inscindibile: infatti l'obbligo per le imprese di fissare un listino collegato alla perequazione, quello di fare approvare tale listino dall'Alta Autorità nonché quello di mantenerlo invariato, salvo l'accordo di questa, sorgono tutti giuridicamente dalla concessione dei sussidi di perequazione.

Allorchè, come nella fattispecie, per talune imprese soltanto il listino dei prezzi cessa di essere abbinato alla perequazione ed allorchè per talune imprese, gli si affianca una perequazione diversa da quella di cui fruiscono altre imprese, tale listino incide in diverso

modo sulle une e sulle altre imprese ed assume così carattere individuale. Sotto quest'aspetto, la decisione N° 22-55 e la lettera hanno portata individuale e possono quindi venire impugnate con tutti i mezzi previsti dall'art. 33.

Ma seppure il loro carattere individuale non fosse riconosciuto dalla Corte, il ricorso sarebbe ugualmente ricevibile in tutti i suoi elementi anzitutto perchè, come dimostrerà la ricorrente, la decisione è inficiata da sviamento di potere e poi perchè il carattere sussidiario dello sviamento di potere può ammettersi nel diritto amministrativo interno ma non già in un sistema come quello del Trattato nel quale gli interessati possono valersi soltanto del ricorso per sviamento di potere. Ecco perchè, secondo la ricorrente, un atto amministrativo può essere inficiato da sviamento di potere e nel contempo da tutti i vizi enunciati nell'art. 33; ciò a prescindere dal fatto che per rendere ricevibile il ricorso la parte ricorrente deve denunciare, indicandone i motivi uno sviamento di potere.

Denunciando lo sviamento di potere, l'incompetenza e la violazione del Trattato, la ricorrente intende dimostrare che gli atti impugnati sono inficiati da sviamento di potere in tutti i loro elementi e che la maggior parte di essi sono pure inficiati da incompetenza o da violazione del Trattato.

Ad avviso della ricorrente, se la Corte riterrà trattarsi di decisioni generali, essa dovrà annullarle per sviamento di potere e la prova degli altri vizi conforterà quella dello sviamento di potere.

B — SUL MERITO

1) *La decisione N° 22-55 del 28 maggio 1955*

a) *Potere dell'Alta Autorità di fissare il listino dei prezzi*

1° Ad avviso della *ricorrente* l'Alta Autorità non poteva stabilire ed imporre unilateralmente un listino di prezzi per tutte o per alcune pezzature di carbone. Si evincerebbe chiaramente dal Trattato che non spetta all'Alta Autorità stabilire tali listini ma ad altri, cioè ai produttori stessi, come risulta dal tenore del paragrafo 26 della Convenzione.

Anzitutto, la perequazione è destinata a «permettere» di avvicinare il prezzo del carbone belga a quelli del mercato comune e ne consegue che si è lasciato ai produttori di prenderne l'iniziativa.

Inoltre, facendo menzione di un listino «stabilito su queste basi» la Convenzione indica chiaramente che il prezzo fissato deve risultare da un esame fatto in comune ed in esito al quale l'Alta Autorità esprime il suo consenso.

Infine, il listino non può venir mutato «senza l'assenso dell'Alta Autorità» il che escluderebbe che l'Alta Autorità sia competente a stabilirlo.

Con l'imporre un suo listino, l'Alta Autorità, esorbitando dai suoi poteri e contravvenendo al Trattato, si è valsa del paragrafo 26 N° 2 della Convenzione ad un fine diverso cioè per provocare mutamenti di struttura nell'industria carbonifera belga.

La ricorrente consente con la convenuta sul fatto che i paragrafo 25 e seguenti hanno notevolmente ampliato i poteri dell'Alta Autorità: da ciò tuttavia non consegue il rafforzamento del carattere autoritario del suo intervento posto che i citati paragrafi tendono a porre l'industria belga in una situazione più favorevole di quella che risulterebbe dal Trattato ed in specie da quanto dispone l'art. 61.

L'Alta Autorità sostiene che non si possono raggiungere gli obbiettivi del paragrafo 26 mediante il libero gioco delle forze economiche e senza un suo intervento. Ma nulla prova l'esattezza di tale tesi che non trova alcun fondamento nel Trattato — il necessario allineamento potrebbe infatti avvenire non solo mediante il ribasso dei carboni belgi, ma anche a seguito di rincaro del carbone proveniente dagli altri paesi.

La *convenuta* oppone anzitutto che la ricorrente denuncia soltanto dei mezzi i quali, ove fossero fondati, dimostrerebbero che l'Alta Autorità ha agito in contravvenzione al Trattato oppure oltre ai limiti dei suoi poteri; con ciò la ricorrente si è messa «*ipso facto*» nell'impossibilità di provare che sussiste uno sviamento di potere (nei suoi confronti).

Tale ultimo mezzo pertanto non sarebbe fondato.

Ciò premesso, l'Alta Autorità precisa che la censura in esame pone unicamente il problema di stabilire chi ha diritto di fissare i prezzi entro i limiti richiesti per raggiungere gli obbiettivi cui mira il paragrafo 26 - 2 a); l'Alta Autorità non pretende affatto avere il diritto di occuparsi dei listini di vendita delle singole imprese.

L'Alta Autorità assume che nella sua veste di pubblica autorità essa è responsabile del conseguimento degli obbiettivi che il sistema di cui al paragrafo 26 - 2 a), si propone e che, come tale, essa non può condividere tale responsabilità con le imprese private. Ne consegue che l'Alta Autorità è tenuta a stabilire le basi per il funzionamento del sistema di perequazione e che sta in lei di decidere quali provvedimenti sono necessari a tale scopo. Così essa ha ritenuto che l'imposizione dei prezzi era un mezzo indispensabile al funzionamento del sistema di perequazione. Infatti, in mancanza di siffatto provvedimento nulla stimolerebbe i produttori a procedere di loro iniziativa al ribasso dei prezzi ritenuto necessario; un diritto di veto di tal genere non sarebbe giustificato rispetto ai consumatori nel cui interesse soprattutto è stato istituito il sistema di perequazione. Non si può, di conseguenza, lasciare ai produttori la facoltà di fissare i prezzi.

Partendo dal concetto che la fissazione dei prezzi deve essere considerata soltanto come un provvedimento adottato nell'ambito del sistema di perequazione, andrebbe respinta la tesi della ricorrente secondo cui esso potrebbe venire emanato solo con l'osservanza di condizioni più rigorose di quelle che l'art. 61 prevede per l'imposizione di prezzi massimi.

2° La *ricorrente* sostiene inoltre che l'Alta Autorità è incorsa in un eccesso od uno sviamento di potere, perchè, contrariamente ai suoi obblighi, non ha indicato i motivi per cui ha negato il suo assenso al listino proposto dai produttori con la lettera del 17 maggio 1955.

La *convenuta* ribatte che non può trattarsi di sviamento di potere posto che se l'Alta Autorità fosse realmente venuta meno ad un obbligo che il Trattato le impone, essa avrebbe commesso una

violazione del Trattato e non già un'infrazione atta ad integrare la specifica ipotesi dello sviamento di potere.

L'Alta Autorità oppone sussidiariamente che non ha alcun obbligo di dare atto nei motivi della sua decisione delle tesi o delle proposte contrastanti con la decisione stessa che le furono presentate. Nessuna norma del Trattato prescrive un obbligo di tal genere e ciò nemmeno nei casi in cui è prescritta la consultazione del Comitato Consultivo o del Consiglio di Ministri.

b) Potere dell'Alta Autorità di fissare i prezzi ad un livello più basso

La *ricorrente* assume che l'Alta Autorità emanando, nell'attuale situazione del mercato, la decisione N° 22-55 che impone prezzi ribassati per certe pezzature di carbone, ha violato il paragrafo 26 — 2 ed è incorsa in uno sviamento di potere in relazione agli scopi perseguiti da detto paragrafo. Secondo le premesse della citata decisione e della lettera 28 maggio 1955, la decisione persegue degli obbiettivi di struttura ma il paragrafo 26 - 2 non fornisce alcuna base legale a tale azione posto che la riforma di struttura rappresenta l'obbiettivo di tutta un'opera di riorganizzazione dell'apparato produttivo in vista di rendere possibile un ribasso dei prezzi di costo.

Per giustificare il ribasso dei prezzi l'Alta Autorità afferma nella lettera 28 maggio 1955 che essi sono troppo alti, il che sarebbe provato dalle difficoltà di smercio e dal fatto che si è posta in atto la perequazione c). Orbene le asserite difficoltà di smercio non esistono ed inoltre i produttori belgi non ricorrono più alla perequazione c) sin dall'aprile 1955; la decisione non può quindi basarsi su questi motivi che in fatto, sono fallaci.

La *ricorrente* contesta che i prezzi del mercato comune possano venir assimilati a quelli della Ruhr. Questi ultimi sono stati artificialmente mantenuti bassi in virtù di una decisione dell'Alta Autorità fino al 1° aprile 1956 e dopo tale data, cioè da quando sono stati resi liberi, il Governo tedesco è intervenuto per frenarne l'ascesa. Il prezzo della Ruhr rappresenta soltanto uno fra i vari prezzi dei carboni industriali sul mercato ed i prezzi dei bacini del Nord, del Pas-de-Calais e di Aquisgrana, s'avvicinano

ai prezzi belgi e riguardano una produzione altrettanto importante. La ricorrente ritiene inoltre che l'avvicinamento dei prezzi dovrà avvenire mediante un progressivo aumento dei prezzi della Ruhr; che infine il ribasso imposto ai prezzi belgi può solo rendere più difficile la riattrezzatura in quanto ne consegue una riduzione degli introiti nonostante l'effetto della perequazione, posto che è decrescente.

La *convenuta* rileva che la ricorrente deve dimostrare che la decisione impugnata persegue uno scopo estraneo al Trattato. Orbene tale decisione tende manifestamente a realizzare l'avvicinamento dei prezzi, il che è proprio lo scopo del paragrafo 26 - 2 senza alcun riguardo al metodo applicato. Del resto, in via sussidiaria, l'Alta Autorità nega aver violato il paragrafo 26.

L'avvicinamento dei prezzi del carbone belga è un obiettivo che ha tratto alla struttura ed è uno degli elementi essenziali del meccanismo che la Convenzione ha previsto per la progressiva trasformazione della struttura dell'industria carbonifera belga. Si tratta di sapere non già se il carbone belga possa essere venduto ad un prezzo superiore, bensì se un prezzo superiore permetta di integrare completamente il carbone belga nel mercato comune quale che sia la congiuntura. Quando afferma che i motivi della decisione sono fallaci in fatto, la ricorrente considera le cose sotto il profilo della congiuntura, valido soltanto a breve scadenza; l'Alta Autorità, rispettando lo spirito della Convenzione, deve preoccuparsi dell'aspetto strutturale ed i motivi enunciati nella sua lettera, ivi comprese le difficoltà di smercio, devono essere intesi in questo senso.

Per quanto riguarda l'influenza dei prezzi della Ruhr, l'Alta Autorità afferma di non aver mai assimilato tali prezzi a quelli del mercato comune. Tuttavia è la Ruhr che determina i prezzi del mercato per carboni industriali, dato che essa dispone delle più forti eccedenze esportabili che le permettono di far concorrenza ai prodotti stranieri sul loro proprio mercato mentre il mercato francese è tradizionalmente solo importatore. La concorrenza della Ruhr è quella che il mercato belga più intensamente risente ed è pertanto ai prezzi della Ruhr che devono avvicinarsi quelli belgi.

L'Alta Autorità ritiene che l'evoluzione del mercato comune non comporterà nei prezzi della Ruhr un aumento tale da realizzare pienamente l'avvicinamento dei prezzi. Lo stabilire se i prezzi si avvicineranno per effetto delle libere forze economiche o se essi potranno avvicinarsi solamente a seguito di interventi d'autorità che riducano i prezzi belgi, è una questione di ordine politico economico. Si tratta qui della valutazione di una situazione economica sulla quale la Corte non ha da pronunciarsi. L'Alta Autorità ha comunque ritenuto che l'avvicinamento dei prezzi rientrava nelle sue responsabilità e che, per questa ragione, essa non poteva correre l'alea di giungere al termine del periodo transitorio senza che l'avvicinamento dei prezzi fosse ottenuto in modo sufficiente.

c) Relazione tra i prezzi di vendita ed i prezzi di costo prevedibili

Denunciando lo sviamento di potere e la violazione del Trattato la *ricorrente* assume che l'Alta Autorità, nel fissare i prezzi di vendita, ha esorbitato dalla sua competenza e non ha tenuto conto dei costi prevedibili al termine del periodo transitorio. Nella replica la *ricorrente* precisa che l'Alta Autorità, anzichè basarsi sull'evoluzione dei prezzi di vendita nel mercato comune, avrebbe dovuto procedere una volta per sempre all'inizio del periodo transitorio ad una valutazione dei costi di produzione prevedibili, usando un metodo oggettivo basato sulla loro probabile evoluzione. Lo scarto fra il prezzo di vendita ed il prezzo di costo deve essere progressivamente diminuito mediante il miglioramento della produzione. Nel corso della discussione orale, la *ricorrente* ha precisato che la riduzione dei prezzi di costo che normalmente avrebbe dovuto risultare dall'aumento effettivo dei rendimenti, è stata più che assorbita dall'aumento dei salari e degli oneri sociali nonchè dal rincaro delle materie prime. Nel 1953 le previsioni sono state fatte d'accordo coi produttori nel presupposto che per cinque anni il livello dei salari e quello degli altri fattori sarebbe rimasto invariato: nel 1955 però, all'atto della valutazione dei costi, l'Alta Autorità avrebbe dovuto tener conto degli aumenti intervenuti nel frattempo.

La *ricorrente* afferma che la media dei prezzi attuali sta già al disotto dei prezzi di costo prevedibili.

La *convenuta* ricorda anzitutto che il paragrafo 26 - 2 a) pone un duplice limite: i prezzi devono avvicinarsi non solo ai prezzi di costo prevedibili alla fine del periodo transitorio ma anche a quelli del mercato comune i quali sono determinati dai prezzi della Ruhr; prima della decisione questi ultimi presentavano differenze da 80 a 100 fr.b. per i fini da coke.

Essa sostiene poi che i prezzi di costo prevedibili dovranno permettere ai produttori di affrontare la concorrenza del mercato comune al termine del periodo transitorio. Partendo da questo principio i prezzi di costo belgi dovranno quindi scendere; per quelli individuali il ribasso deriverà dall'ammodernamento degli impianti, e per quanto riguarda il costo medio di produzione dell'industria carbonifera belga nel suo complesso, dall'eliminazione dei produttori marginali.

Nella discussione orale la *convenuta* ha sottolineato che le previsioni fatte nel 1953 son sempre state considerate provvisorie e suscettibili di venire in seguito rivedute tenendo conto dell'attuazione dei programmi riguardanti le miniere marginali. L'Alta Autorità ha tenuto conto degli aumenti di salari autorizzando nel 1955 un aumento generale di 5 franchi ma questi aumenti, elementi per loro natura imponderabili, non rientrano nel calcolo dei costi prevedibili. Questi si possono calcolare soltanto in base al maggior rendimento su cui si può fare assegnamento durante il periodo transitorio, presupponendo costante l'incidenza dei salari, degli oneri sociali e del costo delle materie prime. Su queste basi, le cifre fornite dalla ricorrente dimostrano che i prezzi di costo sono scesi di 43 franchi fra il 1952 ed il 1955 facendo astrazione degli effetti del risanamento avutosi nelle miniere marginali; i ribassi disposti nel 1953 e nel 1955, complessivamente di 39 franchi, corrispondono dunque in larga misura alla riduzione dei costi così come era stata valutata nel momento in cui furono emanate le decisioni impugnate e ciò senza tener conto delle miniere marginali.

d) Limiti dell'intervento dell'Alta Autorità

La *ricorrente* espone nel suo ricorso che l'Alta Autorità, emanando la decisione N° 22-55, ha impedito ai produttori di trar vantaggio dalla situazione di congiuntura esistente in quel momento e che per tale motivo essa avrebbe violato l'art. 5 del Trattato.

La *convenuta* non ha direttamente ribattuto a questa censura e la *ricorrente* si è astenuta dallo svilupparla nella replica.

e) Intervento del Governo belga

Assumendo che la decisione N° 22-55 è stata emanata su intervento del Governo belga per giovare agli specifici obbiettivi della politica economica di detto Governo, la *ricorrente* rileva che tali obbiettivi esulano dalla competenza dell'Alta Autorità o che sono per lo meno estranei agli scopi del Trattato. Nella replica la *ricorrente* insiste su questa censura facendo notare in particolare, che la decisione N° 22-55 è stata emanata undici mesi dopo la presentazione del rapporto della «Commissione mista» e malgrado un radicale mutamento della situazione di congiuntura sopravvenuto nel frattempo.

La *convenuta* ribatte che ha agito in conformità ad un previo accordo col Governo belga; così essa non sarebbe incorsa in alcuno sviamento di potere, posto che lo scopo della sua azione è conforme agli obbiettivi della Convenzione.

f) L'imposizione di prezzi di vendita senza perequazione

Ad avviso della *ricorrente* la decisione N° 22-55 è inficiata da incompetenza, da violazione del Trattato, da eccesso o sviamento di potere — o dall'uno e dall'altro nel contempo — perchè essa fissa ed impone un listino per certe pezzature di carbone senza che a favore di queste sia previsto un sussidio di perequazione.

Nella replica l'Associazione *ricorrente* sostiene che la perequazione costituisce l'unica e sola giustificazione del controllo dei prezzi esercitato, a torto od a ragione, dall'Alta Autorità. Mancando la perequazione viene pure a mancare ogni giuridico fondamento all'imposizione d'un listino di prezzi ed essa, malgrado la possibilità che la perequazione venga ripristinata, diviene illecita; questo è proprio il caso dei carboni grassi prodotti dalle tre miniere della Campine.

La *convenuta* riconosce che il paragrafo 26 non le conferisce il potere di fissare il prezzo per le pezzature di carbone che essa considera già integrate nel mercato comune, come certi carboni

magri, $\frac{1}{4}$ grasso e $\frac{1}{2}$ grasso. E' esatto che per taluni carboni grassi non classificati non vengono più versati sussidi di perequazione ma ciò è vero soltanto per quelli delle miniere della Campine. La soppressione dei sussidi di perequazione ai carboni grassi non classificati della Campine non significa affatto che tali pezzature siano integrate nel mercato comune al punto da poter venir escluse dal sistema di perequazione. Può darsi infatti che ove si debbano disporre nuovi ribassi, i sussidi di perequazione vengano ripristinati anche a favore delle miniere della Campine.

II) *La lettera del 28 maggio 1955*

- a) La soppressione o riduzione della perequazione per certe imprese

La *ricorrente* assume che le nuove modalità della perequazione falsano il sistema voluto dalla convenzione e rappresentano una violazione del Trattato e della Convenzione, un eccesso od uno sviamento di potere.

Il motivo cui nella sua lettera l'Alta Autorità si richiama per giustificare il diverso trattamento fatto alle miniere della Campine, cioè la circostanza che esse già godono di una situazione particolarmente favorevole, non può mai esser messo in relazione con l'applicazione del sistema di perequazione perchè alle specifiche necessità delle imprese individuali come alle difficoltà che particolarmente le riguardano, provvedono altre disposizioni quali l'art. 5, 4° comma del Trattato ed il paragrafo 26-4 della Convenzione. Nella replica la *ricorrente* si richiama soprattutto al paragrafo 24 il quale nella lettera b) distingue nettamente il meccanismo di compensazione dalla perequazione.

Il carattere globale della perequazione per l'insieme dei consumatori è confermato dal tenore del paragrafo 26-2; posto che in detta disposizione è usata l'espressione «carbone belga» e non già «miniere belghe» essa deve pure intendersi nel senso globale per quanto riguarda i produttori. Tale interpretazione è ancora confermata dal carattere globale del prelievo previsto dal paragrafo 25 per la raccolta dei fondi. Su questo punto la perequazione a) non differisce in nulla dalle perequazioni b) e c) il cui carattere globale non è mai stato contestato.

Prima dell'emanazione della decisione N° 22-55 vi era piena uniformità perchè la perequazione differiva soltanto a seconda delle pezzature di carbone ma era uguale per tutti i carboni della stessa pezzatura entro la stessa categoria. Essendovi un solo criterio per tutte le miniere non vigeva il principio della selezione delle imprese.

Ad avviso della *ricorrente*, lo scopo della perequazione è di conservare gli introiti a tutte le miniere belghe. Il regime istituito dalla decisione impugnata prevede una ripartizione arbitraria dei sussidi di perequazione dato che non si preoccupa della conservazione degli introiti di talune miniere; per questi motivi la decisione contrasta col paragrafo 24, dato che l'art. 4 b) del Trattato vieta qualsiasi discriminazione fra produttori.

La *convenuta* respinge la tesi della ricorrente secondo cui le nuove modalità creerebbero una discriminazione vietata dal Trattato. Già il regime del 1953, per render possibile una ripartizione più efficace, si era basato sulla selezione delle imprese ma in forma molto più attenuata. La perequazione ha come obbiettivo l'adattamento della produzione alle condizioni del mercato comune e l'avvicinamento dei prezzi e non già di assegnare compensazioni per l'inevitabile ribasso dei prezzi. Ciò implica che i sussidi di perequazione devono venir ripartiti in ragione dei bisogni individuali di coloro che ne fruiscono come del resto lo indica la parola «permettere».

Secondo l'Alta Autorità il paragrafo 26-2 non impone modalità uniformi per le perequazioni a), b) e c). La perequazione a) è generale nella sua portata e deve tener conto, nella sua applicazione, soltanto delle necessità dei produttori mentre le altre due forme riguardano casi speciali che non stanno in diretta relazione con l'integrazione nel mercato comune e che permettono di compensare le riduzioni supplementari di prezzo fatte per certe vendite.

L'Alta Autorità contesta che il principio della selezione contravenga al paragrafo 24. Detta norma non tende a garantire il mantenimento degli introiti ad un determinato livello bensì a ridurre al minimo la chiusura di miniere. Il Trattato non garantisce affatto

il livello degli introiti; ciò sarebbe del resto impossibile essendo prevista la progressiva riduzione dell'ammontare complessivo della perequazione.

b) La minacciata soppressione dei sussidi di perequazione

Secondo la parte *ricorrente* la decisione contenuta nella lettera del 28 maggio 1955 è inficiata da sviamento di potere in quanto dà facoltà al Governo belga di sopprimere, in accordo con l'Alta Autorità, i benefici della perequazione alle imprese che non facciano gli sforzi ritenuti necessari e possibili per la loro riattrezzatura. La perequazione non avrebbe altro scopo all'infuori di quello di garantire il mantenimento degli introiti.

La *convenuta* pone in rilievo che in questa materia non può esservi questione di sviamento di potere. L'autorità che concede la perequazione ha diritto di esigere che il suo scopo, cioè il risanamento delle miniere belghe, sia effettivamente perseguito. Un provvedimento particolarmente efficace a tal fine è la minaccia di sopprimere i sussidi di perequazione alle imprese che non facciano gli sforzi necessari. Tale minaccia ha lo scopo di garantire che la perequazione adempia alle funzioni che la Convenzione le assegna.

IN DIRITTO

A — SULLA RICEVIBILITA' DEL RICORSO

Col ricorso si chiede l'annullamento:

- 1° della decisione dell'Alta Autorità N° 22-55 del 28 maggio 1955 e del listino che vi è allegato, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità del 31 maggio 1955*, in quanto fissano prezzi ribassati per alcune pezzature di carbone.
- 2° delle decisioni contenute nella lettera inviata dall'Alta Autorità il 28 maggio 1955 al Governo belga e nella tabella dei tassi di perequazione allegatavi:
 - a) in quanto vien fatta una discriminazione fra produttori d'identiche pezzature di carbone col sopprimere o ridurre i sussidi di perequazione per alcune miniere,

- b) in quanto secondo la citata lettera i sussidi di perequazione potranno essere soppressi alle imprese che non facciano gli sforzi ritenuti possibili e necessari per la loro riattrezzature o che si rifiutino di effettuare le cessioni e le permutate di giacimenti ritenute indispensabili per una migliore sistemazione dei campi di coltivazione.

La ricorrente assume che la decisione N° 22-55 è una decisione individuale; la convenuta afferma invece che è una decisione generale. Secondo la ricorrente il carattere individuale della decisione discende dal fatto che, stante il legame indissolubile che vi è fra la perequazione e la fissazione dei prezzi, il listino spiega nei confronti delle tre imprese minerarie della Campine effetti diversi da quelli che spiega su altre miniere belghe e precisamente perchè la perequazione accordata alle menzionate tre imprese differisce da quella di cui fruiscono le altre.

Pur non potendosi negare che gli effetti del listino di prezzi variano in funzione della diversità della perequazione, la Corte respinge la tesi della ricorrente secondo cui tali variazioni determinano il carattere della decisione N° 22-55. La predetta decisione è infatti stata emanata nell'ambito di un regime speciale previsto dal paragrafo 26 per il Belgio durante il periodo transitorio ed applicabile con modalità concrete, anche se specifiche e diverse, a tutte le imprese ed a tutte le transazioni che sottostanno al predetto regime.

Nell'ambito di tale regime la decisione riguarda le imprese per il solo fatto che sono produttrici di carbone senza altra specificazione. Qualora dei nuovi giacimenti fossero scoperti nel Belgio, chi li sfruttasse sarebbe tenuto ad applicare per le vendite i prezzi fissati dalla decisione. D'altronde la limitazione territoriale non comporta alcuna specificazione individuale ed è giustificata dal fatto che l'industria belga necessita della perequazione.

La circostanza che la decisione N° 22-55 contiene una disciplina dettagliata e concreta, applicabile a situazioni diverse, non contraddice al carattere generale della decisione. Il Trattato dispone infatti nell'art. 50 N° 2 che le modalità di commisurazione e di riscossione del prelievo saranno fissate da una decisione generale dell'Alta Autorità; ciò dimostra che una decisione può ben avere

carattere generale anche se gli effetti concreti e specifici che spiega variano dall'uno all'altro destinatario.

Il fatto che l'associazione ricorrente raggruppi tutte le imprese cui la decisione è destinata — e solamente queste — non conduce a diverso risultato. Se così non fosse, dovrebbe negarsi carattere generale persino ad una decisione applicabile a tutte le imprese della Comunità qualora queste si riunissero in una sola ed unica associazione. Il carattere individuale o generale di una decisione deve ricavarsi in base a criteri oggettivi per modo che non sia possibile, a tal proposito, fare distinzioni a seconda che il ricorrente sia un'associazione od un'impresa.

Le parti concordano nel ritenere che la prima delle decisioni contenute nella lettera del 28 maggio 1955 e che riguarda la riduzione o la soppressione della perequazione, ha carattere individuale e che la seconda, che contiene la minaccia di sopprimere la perequazione, ha carattere generale; su questo punto la Corte aderisce all'opinione delle parti.

Nel corso della discussione orale la convenuta ha posto l'interrogativo se la dichiarazione relativa alla predetta minaccia possa venir considerata una decisione impugnabile mediante ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 33 del Trattato. Orbene, nella lettera del 28 maggio 1955 l'Alta Autorità ha riconosciuto che gli aiuti apportati mediante la perequazione devono essere obbligatoriamente accompagnati da un insieme di provvedimenti che incombono al Governo belga; essa ritiene inoltre che detto Governo dovrebbe applicarne quattro, specificati nella lettera sub a), b), c) e d). Quanto è enunciato sub d) fa dunque parte del complesso dei provvedimenti che il Governo belga è tenuto a prendere in caso di bisogno. L'Alta Autorità ha in tal modo inequivocabilmente stabilito sin d'ora quale atteggiamento assumerà qualora le condizioni indicate al punto 2 d) della lettera si verifichino. In altre parole, essa ha fissato una norma atta ad essere applicata qualora le circostanze lo richiedano. Vi si deve quindi ravvisare una decisione nel senso indicato dall'art. 14 del Trattato.

Stabilito così il carattere individuale o generale di ciascuna delle decisioni impuginate, ne consegue che la ricorrente ha il diritto di chiedere l'annullamento del provvedimento che riduce o sop-

prime la perequazione — decisione individuale contenuta nella lettera del 28 maggio 1955 — facendo valere tutti i mezzi ammessi dall'art. 33 del Trattato; essa ha diritto d'impugnare le altre due decisioni, posto che sono generali, qualora le ritenga inficiate da sviamento di potere nei suoi confronti.

Affinchè il ricorso d'annullamento d'una decisione generale sia ricevibile, basta che il ricorrente denunci formalmente uno sviamento di potere nei suoi confronti, deducendo in modo attendibile le ragioni dalle quali, a suo avviso, tale vizio deriva.

Nel ricorso si è adempiuto alle predette condizioni ed esso pertanto è ricevibile.

Tuttavia le opinioni delle parti divergono sull'esatta portata dell'art. 33 per quanto ha tratto all'ammissibilità di alcuni dei mezzi che la parte ricorrente ha denunciati relativamente alle decisioni generali impugnate.

La convenuta sostiene che un'impresa può denunciare lo sviamento di potere nei suoi confronti solamente qualora l'Alta Autorità abbia dissimulato sotto l'aspetto di un provvedimento regolamentare e generale, una decisione individuale «che riguardi» tale impresa.

Questa tesi va respinta; una decisione individuale mascherata rimane infatti una decisione individuale posto che il carattere delle decisioni non dipende dalla loro forma ma dalla loro portata. Inoltre non si può ammettere una simile interpretazione dell'art. 33 ed in specie dell'espressione «nei loro confronti» dato che tale espressione non può avere significato diverso dalle parole che la compongono, cioè quello che si tratti di un'impresa che è stata oggetto o per lo meno vittima dello sviamento di potere che essa denuncia. Ad avviso della Corte l'art. 33 enuncia chiaramente che le associazioni e le imprese possono impugnare non soltanto le decisioni individuali ma anche vere e proprie decisioni generali.

La convenuta sostiene subordinatamente che, fra i vari mezzi, la ricorrente ha diritto di far valere soltanto lo sviamento di potere e che quindi tutti gli altri mezzi che essa ha denunciati devono essere disattesi. La ricorrente ritiene invece che ha diritto

di denunciare tutti i mezzi d'annullamento purchè denunci, indicando le ragioni da cui deriva, lo sviamento di potere ed inoltre che ha facoltà di fornire la prova della sussistenza degli altri vizi per confortare quella dello sviamento di potere; essa assume poi che il Trattato ha istituito un ordinamento giuridico nel quale le private imprese sono legittimate a ricorrere solo facendo valere lo sviamento di potere nei loro confronti e che per tale ragione sarebbe illogico, a suo avviso, riconoscere a tale mezzo soltanto un carattere eccezionale e sussidiario.

Tale tesi va respinta; se infatti il Trattato ha previsto che le private imprese han diritto d'impugnare una decisione generale se questa è inficiata da sviamento di potere nei loro confronti, ciò vuol dire che il Trattato non ha inteso attribuire loro il diritto di ricorrere per altri motivi.

Se fosse esatta la tesi della ricorrente, le imprese avrebbero un diritto di ricorrere pari a quello degli Stati e non si spiegherebbe perchè l'art. 33, anzichè assimilare semplicemente i ricorsi delle imprese a quelli degli Stati e del Consiglio, ha fatto una netta distinzione fra decisioni individuali e decisioni generali, limitando i ricorsi delle imprese contro le decisioni generali al solo mezzo di sviamento di potere nei loro confronti. L'incidente «nelle stesse condizioni» non può venir interpretato nel senso che le imprese, una volta dimostrata la sussistenza dello sviamento di potere nei loro confronti, abbiano diritto di denunciare anche gli altri mezzi d'annullamento: ciò perchè una volta accertato lo sviamento di potere nei confronti dell'impresa, la decisione va senz'altro annullata e non può esserlo una seconda volta per altri motivi.

Queste considerazioni si oppongono recisamente alle illogiche deduzioni cui la ricorrente è giunta partendo dal presupposto che nell'interpretare il Trattato si debba preoccuparsi anzitutto di appagare il desiderio di concedere alle private imprese un diritto d'impugnazione praticamente identico a quello degli Stati. Tale desiderio è spiegabile ma nulla vi è nel Trattato che permetta di attribuire alle imprese un simile diritto di sindacare la «costituzionalità» cioè la aderenza al Trattato delle decisioni generali le quali sono atti quasi legislativi emanati da una pubblica autorità e che spiegano effetto normativo «erga omnes».

E' ben vero che l'art. 33 attribuisce alle imprese il diritto di impugnare una decisione generale per sviamento di potere nei loro confronti ma si tratta qui di un'eccezione giustificata dal fatto che in tale ipotesi è sempre l'elemento individuale che predomina.

La ricorrente è dunque legittimata a denunciare contro le decisioni generali solo lo sviamento di potere nei suoi confronti; per quanto ha tratto alla decisione individuale, posto che le parti concordano su tale suo carattere, la ricorrente è legittimata a far valere tutti i mezzi enunciati nel comma 1° dell'art. 33.

B — SUL MERITO

Prima di scendere alle questioni che riguardano la decisione N° 22-55 ed in particolare quella volta a stabilire se l'Alta Autorità ha il potere di fissare i prezzi di vendita, nonchè all'esame delle censure relative alla lettera del 28 maggio 1955, va fatta anzitutto l'analisi della determinazione del livello dei prezzi di costo prevedibili.

Per quanto ha tratto alla determinazione di tal livello, la ricorrente assume in primo luogo che l'Alta Autorità non ha diritto di modificare la valutazione inizialmente fatta dei prezzi di costo prevedibili perchè con essa si trattava di porre un «palier di attesa» che andava stabilito all'inizio del periodo transitorio e doveva restare immutato, salvo rettifiche da apportarvi di comune accordo.

Questa tesi della ricorrente va respinta perchè il paragrafo 26 della Convenzione dispone che la misura dell'indispensabile ribasso dei prezzi belgi è determinata dal livello dei prezzi di costo prevedibili al termine del periodo transitorio. Ne consegue che qualora le previsioni sul livello dei prezzi di costo mutino, è necessario procedere ad una nuova valutazione che di ciò tenga conto.

Le tesi giuridiche delle parti sono pure in contrasto sul metodo che va seguito per determinare il livello dei prezzi di costo prevedibili. La Corte ritiene che prima di pronunciarsi, essa deve accertare quale era il livello che, in base a previsioni giustificate dalle circostanze e dai fatti noti all'atto della valutazione, si poteva ragionevolmente considerare come il più vicino ai «costi di produzione al termine del periodo transitorio» per ogni pezzatura e categoria.

Le risposte fornite dalle parti su richiesta del Giudice relatore non bastano a tale effetto.

Dato che nella lor comune risposta le parti hanno dichiarato di non poter dare alla Corte indicazioni così specifiche nel termine prefisso, vi è luogo di assegnare loro a tal fine un nuovo termine.

Letti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visti gli artt. 2, 3c), 4, 8, 14, 33, 34, 36, 50, 60 e 61 del Trattato nonchè i paragrafi 1, 8, 24, 25 e 26 della Convenzione;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;

Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali,

LA CORTE,

disattesa oni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce:

1° Ricevibile il ricorso;

2° Dispone la riapertura della discussione orale che verterà esclusivamente sul livello, per pezzature e categorie, dei prezzi di costo prevedibili dei carboni belgi al termine del periodo transitorio e sulla loro relazione con i prezzi fissati dalla decisione N° 22-55;

3° Fissa al 20 settembre 1956 ore 10,30 l'udienza per la discussione orale e dà termine alle parti sino al 1° settembre 1956 per depositare nella Cancelleria della Corte le informazioni ed indicazioni scritte supplementari di cui nella presente sentenza;

4° Riserva ogni pronuncia sulle spese.

Così deciso dalla Corte, Lussemburgo il 16 luglio 1956.

PILOTTI	RUEFF	RIESE	
SERRARENS	DELVAUX	HAMMES	VAN KLEFFENS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 17 luglio 1956.

Il Presidente

M. PILOTTI

Il Giudice relatore

A. VAN KLEFFENS

Il Cancelliere

A. VAN HOUTTE